



Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona

Azienda Speciale per la pianificazione e la regolazione dei servizi idrici

Relazione di Ricognizione circa i servizi pubblici locali di rilevanza economica ex art. 30, D.Lgs. n. 201/2022

***La situazione gestionale del Servizio Idrico Integrato a
seguito dell'affidamento in house al Gestore unico
Padania Acque S.p.A. nell'Ambito Territoriale Ottimale
coincidente con la provincia di Cremona***

Appendice alla Relazione ex art. 20 D.Lgs. 175/2016

Anno di redazione 2023

Protocollo U.ATO n. 2726 del 20.11.2023

INDICE

Introduzione

1. La Relazione di Ricognizione

- 1.1 – Oggetto della Relazione di Ricognizione
- 1.2 – Contenuti della Relazione di Ricognizione
- 1.3 – Forma della Relazione di Ricognizione

2. Caratteristiche tecniche e qualità del servizio idrico

- 2.1 Inquadramento nella Regolazione ARERA
- 2.2. La Regolazione della qualità tecnica
 - 2.2.1 La qualità tecnica – anni 2017, 2018, 2019
 - 2.2.2 La qualità tecnica – anni 2020, 2021
 - 2.2.3 La qualità tecnica – anni 2022, 2023
- 2.3 La qualità contrattuale
 - 2.3.1 La qualità contrattuale – anni 2020, 2021, 2022
 - 2.3.2 La qualità contrattuale – focus anni 2022, 2023
 - 2.3.3 La Carta dei Servizi

3. Caratteristiche economiche del servizio e andamento della gestione

- 3.1 Inquadramento nella Regolazione ARERA
- 3.3 Il punto di vista bilancistico
 - 3.3.1 La dimensione dell'attività aziendale
 - 3.3.2 La valorizzazione dell'attività aziendale
 - 3.3.3 La valutazione dell'attività aziendale
 - 3.3.4 Sostenibilità ed Ambiente

4. Investimenti infrastrutturali necessari

- 4.1 Premessa
- 4.2 Il Programma degli Interventi 2020-2023

5. Costi per l'utente

- 5.1 Premessa
- 5.2 Il ricavo del Gestore ed il moltiplicatore tariffario
- 5.3 L'articolazione tariffaria
- 5.4 Focus sul quadriennio tariffario 2020-2023

5.4.1 Il moltiplicatore tariffario 2020-2023

5.4.2 Il costo in bolletta per l'utente domestico residente

5.4.3 La sostenibilità del costo del Servizio Idrico per l'utenza

6. Oneri e risultati in capo agli enti affidanti

6.1 Oneri

6.2 Risultati

7. Rispetto degli obblighi indicati nel Contratto di Servizio

Introduzione

Il Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* prevede, all’articolo 20, che le amministrazioni pubbliche effettuino con proprio provvedimento, da assumere entro il 31 dicembre di ogni anno, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il più recente Decreto Legislativo n. 201 del 23 dicembre 2022, *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”* richiede, all’articolo 30, che *“i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio”*, effettuino una ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori, predisponendo una specifica Relazione di Ricognizione da presentare contestualmente all’analisi di cui all’articolo 20 del citato D.Lgs. n. 175/2016; viene inoltre indicato che, nel caso di servizi affidati a società *in house*, la suddetta Relazione ne costituisce un’appendice, da inviare, pertanto, anch’essa all’attenzione della apposita Struttura del Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti.

In sede di prima applicazione, la ricognizione deve essere effettuata entro dodici mesi dalla pubblicazione del Decreto Legislativo 201/2022 (pubblicato in data 9 gennaio 2023), ovvero entro il 9 gennaio 2024

1. La Relazione di Ricognizione

1.1 – Oggetto della Relazione di Ricognizione

Oggetto della presente Relazione è la Ricognizione di cui all’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 201/2022 svolta in riferimento al Servizio Idrico Integrato, affidato, a partire dall’anno 2014 e secondo la modalità *in house providing*, alla Società Padania Acque S.p.A., che opera sull’Ambito Territoriale Ottimale coincidente col territorio della provincia di Cremona.

Il Servizio Idrico Integrato, secondo quanto riportato nelle definizioni dell’Autorità Nazionale di Regolazione¹, è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali.

¹ Per i servizi pubblici locali a rete, si tratta dell’Autorità di Regolazione Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) che nell’ambito dei compiti regolatori assegnati dalla vigente normativa nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore, delibera, fra l’altro, in merito alla valorizzazione di indicatori di qualità tecnica e contrattuale, dei livelli minimi di qualità dei servizi, dei costi di riferimento, di tariffa per l’utente, e definisce schemi tipo di Piano economico finanziario e di Convezione di Gestione.

La scelta del modello gestionale secondo la modalità *in house* e l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato sono state deliberate dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona², istituito, come previsto dalla vigente normativa regionale³, in forma di Azienda speciale della Provincia, affinché, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile, svolga compiti e funzioni inerenti all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio Idrico Integrato.

In ragione delle attribuzioni dell'Ufficio d'Ambito in materia, la Relazione di Ricognizione è dallo stesso predisposta, in quanto riconducibile alla nozione di altri "*Enti competenti in riferimento al loro ambito o bacino di servizio*" di cui al già citato articolo 30 del Decreto Legislativo n. 201/2022.

1.2 – Contenuti della Relazione di Ricognizione

I contenuti della Relazione di Ricognizione sono anch'essi riportati, in termini generali, all'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 201/2022⁴. Contestualizzando dette indicazioni e operando una lettura coordinata del citato articolo 30 con i disposti di cui agli articoli 7, 14 comma 2, e 17 comma 2, della medesima norma per quanto riferibili, in particolare, al Servizio Idrico⁵, si è addivenuti a definire il seguente indice degli argomenti da trattare, la cui disamina è riportata nei capitoli specificati:

- caratteristiche tecniche e qualità del servizio (vedi Capitolo 2);
- caratteristiche economiche del servizio e andamento della gestione (vedi Capitolo 3);
- rispetto del principio di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi (vedi Capitolo 2, paragrafo 2.3.3 e Capitolo 3, paragrafo 3.3.4);
- investimenti infrastrutturali necessari (vedi Capitolo 4);
- costi per l'utente (vedi Capitolo 5);
- oneri e risultati in capo agli enti affidanti
- rispetto degli obblighi indicati nel Contratto di Servizio.

1.3 – Forma della Relazione di Ricognizione

Il già più volte citato articolo 30 del Decreto Legislativo n. 201/2022 richiede che i contenuti della Relazione siano affrontati "*in modo analitico*" ed in riferimento agli indicatori stabiliti dall'Autorità Nazionale di Regolazione.

Ciò comporta che ove possibile si farà riferimento, in quanto perfettamente aderente alla richiesta ed ufficialmente validato, al materiale predisposto dallo scrivente Ufficio d'Ambito in adempimento ai compiti che ARERA ha attribuito agli Enti di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimali.

² Vedi [Deliberazione CdA U.ATO n. 11 in data 08.08.2014](#) "Approvazione della Relazione sull'affidamento e sulla gestione del S.I.I. ai sensi dell'art. 34, comma 20 D.L. 179/2012" e [Deliberazione del CdA U.ATO n. 12 in data 08.08.2014](#) "Affidamento del Servizio Idrico Integrato dell'ATO della Provincia di Cremona, mediante modalità di gestione "*in house providing*", a Padania Acque Gestione S.p.A."

³ La norma regionale di riferimento è la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 recante "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" (ss.mm.ii.).

⁴ D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, art. 30, comma 1 "... Tale Ricognizione rileva ... il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9".

⁵ Il Servizio Idrico rientra fra i "servizi pubblici locali a rete".

Si tratta di elaborati corposi e di notevole dettaglio trasferiti ad ARERA mediante upload dei file sul server dell'Autorità in quanto poco adatti, per la loro dimensione, ad altri tipi di trasferimento.

Considerato inoltre che la presente Relazione, messa a disposizione dallo scrivente U.ATO, andrà a costituire un'appendice al documento di analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate di cui all'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 175/2016, la soluzione più idonea a consentirne un'agevole gestione per le suddette finalità, si è ritenuto essere quella della creazione di una apposita sezione sul sito istituzionale nella quale raccogliere ordinatamente, in riferimento ad ogni capitolo, i molteplici documenti citati con denominazione (per quanto possibile) identica a quella riportata nel testo. Il materiale reso disponibile con tale modalità è quello evidenziato (colore giallo) ed il link per raggiungerlo è il seguente:

http://www.atocremona.it/file/relazione_201_2022_allegati/

2. Caratteristiche tecniche e qualità del servizio idrico

2.1 Inquadramento nella Regolazione ARERA

La richiesta trattazione analitica dell'argomento, da svolgersi tenuto conto del quadro regolatorio di riferimento, comporta la necessità di conformare i contenuti del presente capitolo, quanto a terminologia, modalità di rilevazione e quantificazione, alle pertinenti Deliberazioni assunte dall'Autorità Nazionale ed ai successivi atti di aggiornamento, chiarimento e completamento. In particolare, vanno prese in considerazione la Deliberazione ARERA n. 917/2017/R/IDR, recante *"Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono"* (RQTI) e la Deliberazione ARERA n. 655/2015/R/IDR, recante *"Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono"* (e successive modificazioni ed integrazioni).

2.2. La Regolazione della Qualità Tecnica

Il modello di regolazione individuato dalla Deliberazione ARERA n. 917/2017/R/IDR è basato su un sistema di indicatori composto da:

- **prerequisiti:** rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- **standard specifici:** identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente e il cui mancato rispetto prevede l'applicazione di indennizzi automatici; essi individuano: il valore della "Durata massima della singola sospensione programmata" (S1) pari a 24 ore; il valore del "Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile" (S2) pari a 48 ore; il valore del "Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura" (S3) pari a 48 ore;
- **standard generali:** sono ripartiti in macro-indicatori e indicatori semplici che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio a cui è associato un meccanismo incentivante.

I macro-indicatori sono i seguenti: M1 - "Perdite idriche"; M2 - "Interruzioni del servizio"; M3 - "Qualità dell'acqua erogata"; M4 - "Adeguatezza del sistema fognario"; M5 - "Smaltimento fanghi in discarica; M6 - "Qualità dell'acqua depurata",

e prevede che, per ciascun macro-indicatore (inteso come obiettivo minimo) che l'Ufficio d'Ambito individui:

- la classe di partenza, sulla base dei dati tecnici messi a disposizione del gestore e validati dal medesimo Ente di governo dell'Ambito;
- l'obiettivo di miglioramento/mantenimento che il Gestore è tenuto a conseguire (annualmente) sulla base dei target fissati dal presente provvedimento.

Viene, inoltre, definito un sistema di incentivazione articolato in premi e penalità da attribuire, a partire dall'anno 2020, alle performance dei gestori nei due anni precedenti.

Maggiori dettagli sono reperibili nella **Scheda Tecnica RQTI**, documento di sintesi reso disponibile dall'Autorità, o direttamente nel corposo allegato alla citata Deliberazione.

2.2.1 La Qualità Tecnica – anni 2017, 2018, 2019

A valle dell'introduzione, nell'anno 2017, del vigente sistema di rilevazione e quantificazione della qualità tecnica, ARERA ha predisposto, nell'anno 2020, una prima raccolta dati organica, rendendo disponibili specifici format, finalizzata, fra l'altro all'applicazione del sistema di premialità e penalizzazioni di cui alla citata Deliberazione ARERA n. 917/2017. L'analisi di dettaglio predisposta dallo scrivente U.ATO è contenuta nella documento "**Qualità Tecnica – Relazione di Accompagnamento - anni 2017-2018-2019**".

La disamina svolta dall'Autorità sui dati forniti, ha certificato gli elevati standard di qualità conseguiti dal Gestore affidatario nel biennio di valutazione 2018-2019: con Deliberazione n. 183/2022/R/IDR recante "*Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2018-2019. Risultati finali*" sono state assegnate a Padania Acque SpA premialità per un totale di euro 6.034.710,00 posizionandosi tra i primi 10 operatori del settore più performanti a livello nazionale.

Una sintesi della valutazione svolta dall'Autorità è rappresentata nella **Relazione premi penalità biennio 2018-2019**, predisposta dallo scrivente U.ATO.

2.2.2 La Qualità Tecnica – anni 2020, 2021

Proseguendo nell'attività di monitoraggio della performance dei Gestori, ARERA, nel corso dell'anno 2022, ha predisposto la raccolta dei dati necessari allo svolgimento delle valutazioni quantitative previste dal meccanismo di incentivazione della qualità tecnica, di cui alla già citata Deliberazione ARERA 917/2017/R/IDR, per gli anni 2020 e 2021. Anche in questo caso lo scrivente U.ATO ha provveduto a fornire le informazioni richieste, accompagnandole con un'analisi di dettaglio, contenuta nel documento "**Qualità Tecnica – Relazione di Accompagnamento - anni 2020 – 2021**".

L'esito della disamina svolta dagli Uffici circa la performance del Gestore nel biennio (valutato cumulativamente)⁶ in relazione al raggiungimento degli obiettivi puntualmente quantificati all'allegato A della Deliberazione ARERA n. 315/2021/R/IDR, recante "Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona", ha evidenziato un'ottimale prestazione del Gestore in materia di contenimento delle perdite dell'acquedotto e di continuità del servizio di distribuzione dell'acqua potabile, un miglioramento in relazione alla qualità dell'acqua fornita all'utenza (ancorché non sufficiente a centrare l'obiettivo fissato), un risultato carente in tema di contenimento degli allagamenti da fognatura (risultano infatti in numero crescente, presumibilmente anche a causa dell'aumentata frequenza di fenomeni meteorici estremi) nonché un'ottimale prestazione in tema di depurazione delle acque reflue e corretto smaltimento dei fanghi prodotti⁷.

A conclusione del procedimento avviato da ARERA con la Deliberazione del 18 febbraio 2020, n. 46/2020/R/IDR, "Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al titolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 917/2017/R/IDR (RQTI)", l'Autorità ha assunto, in data 17 ottobre 2023, la Deliberazione n. 477/2023/R/IDR, recante "Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della Qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato (RQTI) per le annualità 2020-2021. Risultati finali".

Detto provvedimento, che misura e compara la prestazione dei Gestori a livello nazionale, posiziona a Padania Acque S.p.A. al secondo posto per quanto riguarda il risultato raggiunto in riferimento a tutti i macro-indicatori di riferimento.

Considerato che la Regolazione vigente prevede l'attribuzione di specifiche premialità e penalità basate sulla performance rilevata (su ogni singolo macro-indicatore e sul totale), la citata Deliberazione assegna complessivamente al Gestore cremonese, in riferimento alla Qualità Tecnica, una somma "premio" pari a circa 3,35 milioni di euro, a fronte di una penalità pari a circa 90.000 euro.

Un documento di sintesi circa i contenuti della suddetta Deliberazione, recante "Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica (RQTI) e della qualità contrattuale (RQSII) per le annualità 2020-2021 risultati finali" (per brevità "Relazione premi penalità biennio 2020-21") è stato presentato al Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito in data 02.11.2023.

⁶ Il raggiungimento degli obiettivi di mantenimento o di miglioramento, secondo quanto indicato dalla RQTI, previsti per il 2020 e il 2021, sono valutati, ai fini dell'applicazione dei fattori premiali o di penalizzazione, tenuto conto del livello raggiunto cumulativamente al termine dell'anno 2021, ai sensi di quanto disposto dal comma 3.1 della deliberazione 235/2020/R/IDR.

⁷ L'ottimale prestazione del Gestore in tema di depurazione delle acque reflue e corretto smaltimento dei fanghi prodotti non sarà considerata ai fini del riconoscimento delle previste premialità: secondo la regolazione ARERA, infatti, in vigenza della condanna della Corte di Giustizia Europea (Causa C-668/2019, Sentenza 06.10.2021) per scarichi non depurati nei comuni di Montodine e Vescovato, non è possibile accedere ai meccanismi di incentivazione; peraltro, le situazioni rilevate sono già state tecnicamente risolte, ma si è ancora in attesa del recepimento ufficiale da parte degli organismi preposti (vedi: Nota Regione Lombardia_Causa C668)

2.2.3 La Qualità Tecnica – anni 2022, 2023

Nel contesto pianificatorio delineato, in tema di predisposizioni tariffarie, dalle Deliberazioni ARERA n. 580/2019/R/IDR “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI – 3” e n. 639/2021/R/idr, “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del Servizio Idrico Integrato”, l’Ufficio d’Ambito ha predisposto, fra l’altro, la Relazione di Accompagnamento “**Obiettivi di qualità per il biennio 2022-2023, Programma degli Interventi e Piano delle Opere Strategiche**”, che evidenzia in modo analitico la correlazione fra le criticità del Servizio Idrico, classificate secondo i disposti della Determina ARERA n. 1/2018-DSID, gli obiettivi di qualità da raggiungere nel biennio, misurati dalla valorizzazione dei macro-indicatori e gli investimenti infrastrutturali pianificati correlati a criticità e obiettivi.

L’Autorità Nazionale con Deliberazione n. 561/2022/R/IDR ha approvato l’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2022-2023, così come proposte dall’Ufficio d’Ambito, a supporto della quale è stata predisposta la suddetta Relazione.

2.3 La Qualità Contrattuale

In attuazione dei disposti di cui alla citata Deliberazione ARERA n. 655/2015, a partire dal 1 Luglio 2016 è entrato in vigore un sistema di monitoraggio e valutazione della prestazione del Gestore in riferimento a quattro aspetti fondamentali che riguardano il rapporto con gli utenti:

- modalità di avvio e cessazione del rapporto contrattuale;
- gestione del rapporto contrattuale;
- modalità di fatturazione, gestione dei reclami, delle richieste scritte;
- gestione degli sportelli aperti al pubblico e dei servizi telefonici,

misurati mediante un set predefinito di indicatori⁸ il cui valore viene confrontato con quello minimo stabilito da ARERA.

Contestualmente, è stata avviata l’attività di raccolta dei dati di qualità contrattuale mediate appositi format resi disponibili sul sito di ARERA: i dati sono inseriti dal Gestore e validati dall’Ufficio d’Ambito.

Con la Deliberazione Delibera 17 dicembre 2019 n. 547/2019/R/IDR ARERA ha introdotto, a partire dall’anno 2020 ed al fine di rafforzare gli incentivi al rispetto degli standard minimi di qualità contrattuale, specifici obiettivi di miglioramento annuali basati sulla definizione di due macro-indicatori, MC1 e MC2, costruita a partire dagli indicatori già esistenti:

- MC1 – “Avvio e cessazione del rapporto contrattuale”, composto da 18 indicatori che riguardano: i tempi di invio dei preventivi, dell’esecuzione di allacciamento e di lavori, di attivazione e disattivazione della fornitura;

⁸ Si tratta di 28 indicatori specifici, per i quali ciascuna prestazione viene valutata singolarmente rispetto ai tempi massimi da rispettare (in caso di mancato rispetto del valore minimo è previsto un rimborso automatico all’utente) e 14 indicatori generali, per i quali si fa riferimento ai tempi medi del complesso delle prestazioni del Gestore (in caso di mancato rispetto per due anni consecutivi sono previste sanzioni a carico del Gestore).

- MC2 – “Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità del servizio”, composto da 24 indicatori relativi: ai tempi di gestione degli appuntamenti, fatturazione, verifiche dei misuratori e livello di pressione, risposte a richieste scritte e gestione del contratto di utenza.

In riferimento ai suddetti macro-indicatori, la prestazione è definita in classe A, ovvero ottima, se il valore di MC1 è maggiore del 98% e analogamente, è definita in classe A, ovvero ottima, se il valore di MC2 è maggiore del 95%.

2.3.1 La qualità contrattuale – anni 2020, 2021, 2022

Padania Acque SpA, nei tre anni rilevati 2020, 2021, 2022 si posiziona per entrambi i macro-indicatori, e in ogni singolo anno, in classe A, con valori di MC1 superiori al 99% e di MC2 superiori al 98%. La valutazione della performance è pertanto di livello “ottima”.

Il riepilogo esposto in modo analitico del valore assunto dai singoli indicatori semplici e dai macro-indicatori è riportato nel documento “Qualità contrattuale - Analitico indicatori e Performance”.

Con Deliberazione ARERA n. 69/2022/R/IDR è stato avviato il procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2020-2021, previste dal meccanismo incentivante della qualità contrattuale del Servizio Idrico Integrato e con Deliberazione ARERA n. 734/2022/R/IDR è stata approvata una nota metodologica in esito alle risultanze istruttorie preliminari nell’ambito del procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della qualità contrattuale.

In esito al procedimento di cui sopra, l’Autorità ha assunto, in data 17 ottobre 2023, la Deliberazione n. 476/2023/R/IDR, recante “Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della Qualità Contrattuale del Servizio Idrico Integrato (RQSII) per le annualità 2020-2021. Risultati finali” (corretta poi dalla Deliberazione 31 ottobre 2023 n. 500/2023/R/IDR).

Detto provvedimento, che misura e compara la prestazione dei Gestori a livello nazionale, posiziona a Padania Acque S.p.A. all’ottavo posto per quanto riguarda il risultato raggiunto in riferimento ai macro-indicatori di riferimento.

Considerato che la Regolazione vigente prevede l’attribuzione di specifiche premialità e penalità basate sulla performance rilevata (su ogni singolo macro-indicatore e sul totale), la citata Deliberazione assegna complessivamente al Gestore cremonese, in riferimento alla Qualità Contrattuale, una somma “premio” pari a circa 360.000 euro, a fronte di una penalità nulla.

In termini di valorizzazione della premialità totale per qualità tecnica e contrattuale (pari a circa 3,7 milioni di euro), Padania Acque si pone al terzo posto in Lombardia, dopo realtà di dimensioni industriali decisamente più rilevanti, quali CAP Holding e Metropolitana Milanese.

Il medesimo documento citato al paragrafo 2.2.2, contiene una sintesi dei contenuti della Deliberazione in parola.

2.3.2 La qualità contrattuale – focus anni 2022, 2023

La Relazione di Accompagnamento “Obiettivi di qualità per il biennio 2022-2023, Programma degli Interventi e Piano delle Opere Strategiche”, già citata al precedente punto 2.2.3, predisposta nell’ambito della documentazione a supporto dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2022-2023, contiene uno specifico capitolo dedicato agli obiettivi di qualità per il biennio, nel quale a partire dalle criticità si valorizzano i macro-indicatori per l’anno 2022, si individuano gli investimenti attuati e da attuare e si stabiliscono gli obiettivi per l’anno 2023.

Il documento “**Obiettivi di qualità per il biennio 2022-2023 – Stralcio RQSI**” costituisce il focus sul biennio in esame.

2.3.3 La Carta dei Servizi

La Carta dei servizi è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Gestore del Servizio Idrico Integrato.

L’adozione e la pubblicazione della Carta dei Servizi, da adeguare all’evolversi della Regolazione, dell’organizzazione e della tecnologia, è uno specifico obbligo dei Gestori del Servizio Idrico, tanto che la Deliberazione dell’Autorità Nazionale n. 585/2012/R/IDR uno dei primi atti assunti dopo che il DPCM 20 Luglio 2012 ha trasferito all’Autorità le competenze in materia di Servizio Idrico) escludeva dall’aggiornamento tariffario le gestioni che non avessero adempiuto.

Padania Acque S.p.A. pubblica sul sito il documento aggiornato alle più recenti disposizioni regolatorie.

La **Carta dei Servizi**, che pertanto costituisce una dichiarazione di impegno ufficiale del Gestore nei confronti dei propri utenti è stata approvata dall’Ufficio d’Ambito ed allegata alla Convenzione di Gestione. In essa sono riportati i principi ispiratori e gli intenti che conformano l’attività di erogazione del Servizio: uguaglianza ed imparzialità di trattamento; continuità e qualità; partecipazione; cortesia e trasparenza; efficacia ed efficienza; buona fede e responsabilità sociale; tutela della risorsa idrica.

3. Caratteristiche economiche del servizio e andamento della gestione

3.1 Inquadramento nella Regolazione ARERA

Come è noto, il Decreto-Legge del 6 dicembre 2011 n. 201 (art. 21, comma 19) ha attribuito all’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, le funzioni attinenti alla regolazione e alla vigilanza della tariffa relativa ai Servizi Idrici, così come individuate dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012. A partire da tale anno, sono numerosi i provvedimenti assunti dall’Autorità (che dall’anno 2018 ha assunto l’attuale denominazione di Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) in materia, finalizzati a definire una metodologia di calcolo dei corrispettivi del Servizio Idrico unica a livello nazionale.

Il metodo tariffario adottato da ARERA, di cui l’ultimo e vigente è contenuto nella Deliberazione n. 580/2019 e nel successivo atto di aggiornamento biennale di cui alla Deliberazione n. 639/2021,

definisce specificatamente i costi sostenuti dal gestore che possono essere coperti dalla tariffa. Al fine di evitare il riconoscimento di costi non dovuti, a differenza dei precedenti metodi che si basavano su costi previsionali, il metodo ARERA definisce uno specifico e dettagliato elenco dei costi efficienti che possono essere riconosciuti e che vengono rilevati a consuntivo (quindi sicuramente sostenuti dal gestore) e ne richiede una specifica attestazione attraverso il confronto con i dati del bilancio del Gestore; inoltre, come richiesto dalla normativa nazionale⁹, il metodo prevede che *“sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”*; si tratta del cosiddetto principio della “copertura integrale dei costi efficienti” (full cost recovery) che trova un chiaro fondamento normativo non solo a livello nazionale, ma anche comunitario (specifica normativa europea).

La regolazione ARERA specifica le funzioni di ciascun soggetto che partecipa alla predisposizione delle tariffe del servizio idrico:

- il Gestore fornisce i dati di bilancio e tecnici secondo specifiche assunzioni definite dalla regolazione;
- l’Ufficio d’Ambito provvede a verificare e validare i dati forniti dal Gestore e procede ad applicare i calcoli della regolazione ARERA per arrivare a definire le tariffe da applicare;
- ARERA verifica la corretta applicazione del metodo da parte dell’Ufficio d’Ambito ed all’approvazione definitiva delle tariffe.

3.2 Il punto di vista Regolatorio

Con Determina del 18 marzo 2022, n. 1/2022 – DSID, ARERA ha stabilito, fra l’altro, le più recenti modalità di raccolta dei dati economici delle Gestioni, necessari per la definizione della proposta tariffaria 2022-2023 da predisporre a cura dell’Ufficio d’Ambito e per le verifiche di congruità da parte dell’Autorità stessa, secondo quanto disposto dalle Deliberazioni n. 580/2019 e n. 639/2021

Il tool proposto consiste in un file Excel denominato RDT2022¹⁰ composto da due macro-sezioni: la sezione “Raccolta dati tariffari” e la sezione “Raccolta dati Qualità tecnica e contrattuale, Pdl e POS¹¹”.

In particolare, la macro-sezione “Raccolta dati tariffari” è suddivisa in:

- dati di input necessari al calcolo della predisposizione tariffaria ai sensi dell’aggiornamento tariffario biennale;
- dati storici relativi ad annualità precedenti, con particolare riferimento al 2020 e 2021;
- strumento di simulazione del calcolo di aggiornamento delle componenti tariffarie riconosciute relativamente agli anni 2022 e 2023;
- piano economico-finanziario relativo alla predisposizione tariffaria dell’aggiornamento tariffario biennale.

⁹ D.lgs. 152/2006, art. 154

¹⁰ Raccolta Dati Tariffari 2022

¹¹ Programma degli Interventi e Piano delle Opere Strategiche

I dati economici di input necessari, coerenti con i dati di bilancio del Gestore, sono un corpus molto rilevante e la loro trattazione avviene secondo precise logiche e regole di calcolo: per la loro disamina sarebbe necessaria un'ampia trattazione che esula dalle finalità della presente Relazione.

Rileva piuttosto riportare quanto discende dall'elaborazione in termini di **Piano Tariffario**, **Conto Economico**, **Stato Patrimoniale** e **Rendiconto Finanziario**, approvati da ARERA, in riferimento alle annualità 2022 e 2023 con Deliberazione n. 561/2022, contenenti inoltre l'andamento teorico dei valori proiettati sino al termine dell'affidamento del Servizio (anno 2043).

Le evidenze riportate e l'approvazione dell'Autorità Nazionale stanno a significare l'idoneità della pianificazione a garantire la sostenibilità delle scelte operate e previste, in termini di equilibrio economico finanziario della gestione, tariffa per gli utenti e bancabilità del piano.

3.3 Il punto di vista bilancistico

In riferimento alla necessità di rilevare "il concreto andamento [della gestione] dal punto di vista economico"¹² il documento idoneo a fornire l'informazione richiesta si ritiene possa rinvenirsi nell'ultimo **Bilancio di Esercizio 2022** (consuntivo) approvato dal Gestore affidatario del Servizio Idrico Integrato, Padania Acque Gestione SpA.

Alla consultazione del suddetto elaborato, conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, si rimanda per una disamina approfondita e puntuale.

3.3.1 La dimensione dell'attività aziendale

La dimensione dell'attività aziendale al 31.12.2023, descritta al paragrafo 2.7 del citato documento, recante "Territorio gestito", è di seguito riportata: tale informazione è utile ai fini del corretto inquadramento delle valutazioni di natura economica.

- Servizio Idrico Integrato completo per tutti i 113 Comuni della Provincia di Cremona;
- Totale addetti: 185 (compresi 3 lavoratori in somministrazione);
- Totale utenti attivi acquedotto: 158.236;
- Volume di acqua immesso in rete: circa 35,4 milioni di mc;
- Volume trattato depurazione-fognatura: circa 43,8 milioni di mc;
- Volume fatturato acquedotto: circa 27,1 milioni di mc;
- Perdite idriche circa 22%;
- Volume fatturato fognatura (compresi scarichi industriali): circa 30,3 ML di mc;
- Volume fatturato depurazione (compresi scarichi industriali) circa 29,8 ML di mc.

3.3.2 La valorizzazione dell'attività aziendale

Si riportano di seguito alcuni dati ed indicatori di natura economica, desunti dal Bilancio di Esercizio 2022.

¹² Vedi nota 4

Indicatori patrimoniali-finanziari	2022	2021	Var.	% Var.	Soglia di criticità
Indice di liquidità	2,04	1,95	0,09	4,40	< 1,05
Margine di tesoreria	29.487	20.592	8.894,89	43,20	< 1.000
Margine di disponibilità	30.045	20.967	9.077,90	43,30	< 1.000
Indipendenza da terzi	0,34	0,24	0,09	38,69	< 0,15
Leverage (leva finanziaria)	2,98	4,14	-1,15	-27,90	> 5,50
Rapporto D/E (<i>Debt/Equity</i>)	1,53	2,25	-0,72	-31,96	> 3,25
Indicatori di redditività	2022	2021	Var.	% Var.	Soglia di criticità
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	26.916	24.323	2.592,89	10,66	< 17.000
Risultato Operativo (EBIT)	12.109	10.354	1.754,39	16,94	< 7.000
Peso gestione finanziaria	8,90%	10,10%	-0,01	-11,88	> 12,5%
R.O.E. (Return of Equity)	5,40%	5,68%	0,00	-5,03	< 4%
R.O.I. (Return On Investment)	3,77%	3,61%	0,00	4,26	< 2%
Le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio nel medesimo periodo, abbiano eroso il PN in una misura superiore al 20%	assenti	assenti			> 20%
Altri indici e indicatori	2022	2021	Var.	% Var.	Soglia di criticità
La relazione redatta dalla Società di revisione o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale	assente	assente			Presente
Perdite di valore delle attività	assente	assente			Presente
Altri indici e indicatori prospettici	2022	2021	Var.	% Var.	Soglia di criticità
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	1,46	1,38			Dal 2023 < 1,25
RAB/PFN	1,37	1,39			< 1,20

Tale estrapolazione espeditiva è formulata al solo fine di supportare le valutazioni di carattere generale contenute nel paragrafo seguente.

3.3.3 La valutazione dell'attività aziendale

Per le finalità della presente Relazione si ritiene utile riportare alcune valutazioni di sintesi desunte dal testo, formulate in esito alla trattazione in termini analitici dei diversi temi di interesse:

- l'analisi dei dati economici denota il mantenimento di condizioni di sostenibilità economico-finanziaria della Società;
- nell'ambito del sistema mappatura, misura e valutazione del rischio di crisi aziendale¹³, gli indicatori patrimoniali-finanziari e di redditività registrano, in generale, un miglioramento

¹³ Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 175/2016

nel corso dell'anno 2022 rispetto all'anno 2021, mantenendosi in sicurezza rispetto ai valori soglia di criticità stabiliti.

Si evidenzia inoltre che l'esercizio 2022 si è concluso con un utile pari ad euro 4.358 mila, in crescita rispetto al valore rilevato nell'anno 2021, pari ad euro 3.172 mila.

L'utile di esercizio è stato interamente destinato a Riserva straordinaria.

3.3.4 Sostenibilità ed Ambiente

Fra gli obblighi cui il Gestore si sottopone in forza della Convenzione di Gestione sottoscritta con l'Ufficio d'Ambito contestualmente all'affidamento del Servizio Idrico, è previsto che la gestione sia esercitata in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, di sicurezza, uguaglianza, equità e solidarietà, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti.

Inoltre, come già accennato, la Carta dei Servizi, allegata alla suddetta Convenzione, contiene l'impegno del Gestore a conformare la propria attività ai principi di uguaglianza ed imparzialità di trattamento; continuità e qualità; partecipazione; cortesia e trasparenza; efficacia ed efficienza; buona fede e responsabilità sociale; tutela della risorsa idrica.

In tale contesto regolatorio il Bilancio di Esercizio 2022 contiene uno specifico riferimento¹⁴ all'impegno "nella direzione della sostenibilità, declinata nella sua dimensione sociale, ambientale ed economica: un lavoro quotidiano da perseguire in linea con gli obiettivi (i cosiddetti Global Goals) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite ... con una visione etica e sociale del servizio di pubblica utilità".

Viene inoltre confermato "l'impegno storicamente dedicato alla tutela dei corpi idrici superficiali. La Società ha continuato ad investire in attrezzature e progettazione di interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza degli impianti di depurazione e alla mitigazione e, laddove possibile, all'eliminazione degli impatti ambientali delle attività."

4. Investimenti infrastrutturali necessari

4.1 Premessa

Il complesso degli interventi infrastrutturali che il Gestore del Servizio Idrico è chiamato a realizzare in forza della Convenzione di affidamento è contenuto in un elaborato denominato, ai sensi della vigente normativa, "Programma degli Interventi".

Il Programma degli Interventi costituisce un atto fondamentale del Piano d'Ambito ai sensi del D. Lgs. 152/2006, cosiddetto "Codice dell'Ambiente", il cui articolo 149 prevede che esso individui "le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza... specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione".

¹⁴ Bilancio di Esercizio 2022, capitolo 3 "Risultati economico-finanziari", paragrafo 3.3 "3.3. Qualità, Sostenibilità, Sicurezza e Ambiente"

Costituisce inoltre, ai sensi della Regolazione Nazionale, un atto fondamentale dello Schema Regolatorio da sottoporre ad ARERA per l'approvazione delle determinazioni tariffarie proposte dall'Ufficio d'Ambito con cadenza quadriennale (previsti di aggiornati biennali) e "specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo [di riferimento] ... riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza".

Il Programma degli Interventi costituisce l'esito di un complesso percorso decisionale che coinvolge l'Ufficio d'Ambito, la Provincia, i Comuni ed il Gestore, percorso che, a grandi linee, si articola nelle seguenti fasi: ricognizione delle infrastrutture, stima della domanda, esplicitazione vincoli normativi; inquadramento stato di fatto; individuazione delle criticità; definizione degli obiettivi; definizione del fabbisogno di opere; definizione della disponibilità economico-finanziaria; verifica sostenibilità degli obiettivi in relazione alla disponibilità; conseguente eventuale definizione delle priorità.

4.2 Il Programma degli Interventi 2020-2023

Il percorso decisionale di cui al paragrafo precedente, attuato sulla base dei dati al 31.12.2019, in sede di definizione della proposta tariffaria quadriennale 2020-2023, e sulla base dei dati al 31.12.2021, in sede di aggiornamento biennale 2022-2023, ha prodotto il **Programma degli interventi** approvato dall'Autorità Nazionale, del quale si riportano, nella tabella seguente, i principali dati di sintesi, accorpati in riferimento agli investimenti effettuati e previsti per ognuno dei macro-indicatori di cui ai precedenti paragrafi 2.2 e 2.3.

Valori in euro	Prerequisiti	M1	M2	M3	M4	M5	M6	Altro	MC1	MC2	totale €
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 - consuntivo	2.791.090	2.435.898	1.170.912	407.945	2.592.552	228.668	7.663.280	1.543.227	132.902	203.162	19.169.635
Valore investimento annuo pro capite (lordo contributi) 2020	8	7	3	1	7	1	22	4	0	1	55
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 - preconsuntivo	2.010.478	2.520.693	812.904	944.152	2.848.795	743.719	4.993.372	1.666.209	234.144	767.210	17.541.676
Valore investimento annuo pro capite (lordo contributi) 2021	6	7	2	3	8	2	14	5	1	2	50
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 - pianificato	3.372.000	2.622.236	1.700.522	897.368	2.015.987	400.000	3.659.108	1.890.000	200.000	1.250.000	18.007.221
Valore investimento annuo pro capite (lordo contributi) 2022	10	8	5	3	6	1	10	5	1	4	52
Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 - pianificato	8.956.346	1.000.000	4.851.563	1.301.042	2.195.913	400.000	5.301.788	3.584.748	390.000	1.747.970	29.729.371
Valore investimento annuo pro capite (lordo contributi) 2023	26	3	14	4	6	1	15	10	1	5	85
											84.447.902

Il totale degli investimenti riferiti all'intero quadriennio ammonta a **84.447.902 milioni di euro**, sostenuti con contributi extra tariffari (effettivamente erogati da U.ATO al 15.11.2023) ammontanti circa 10,126 milioni di euro.

È in questa sede utile riportare il dato relativo all'investimento medio pro-capite¹⁵ risultante, nel quadriennio 2020-2023 al netto dei finanziamenti pubblici, pari a circa 53 euro/abitante/anno, superiore al valore registrato, a pari condizioni, da ARERA per l'Italia Nord-Ovest (49 euro/abitante/anno) e superiore anche alla media nazionale (52 euro/abitante/anno).

Una trattazione approfondita circa il percorso tecnico di redazione del vigente Programma degli Interventi è contenuta nel documento "Obiettivi di qualità per il biennio 2022-2023, Programma degli Interventi e Piano delle Opere Strategiche" già citato al precedente paragrafo 2.2.3.

5. Costi per l'utente

5.1 Premessa

I costi che l'utente sostiene per la fruizione del servizio idrico derivano dall'applicazione a scala locale, operata dagli Enti di Governo dell'Ambiti Territoriali Ottimali, di un complesso ed articolato sistema di regolazione unitaria stabilito dall'Autorità Nazionale (ARERA).

L'intervento regolatorio dell'ARERA, in estrema sintesi, si è sviluppato su due direttive principali:

- a. la prima, a partire dall'anno 2012 con la Deliberazione n. 585, sino alle più recenti Deliberazioni n. 580/2019 e n. 639/2021, volta a definire, secondo criteri di efficienza e sostenibilità ambientale, il ricavo che annualmente la tariffazione delle utenze deve portare Gestore per assicurare la gestione (efficiente) del servizio e la realizzazione delle opere necessarie mantenendo l'equilibrio economico-finanziario della gestione,
- b. la seconda, a partire dall'anno 2018, in applicazione della Deliberazione n. 665/2017 (nota come Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici – TICS), volta a definire una articolazione tariffaria unica a livello nazionale, stabilendo i criteri secondo i quali determinare il costo che i diversi tipi di utenza sono tenuti a sostenere per la fruizione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

5.2 Il ricavo del Gestore ed il moltiplicatore tariffario

In riferimento alla direttiva di sviluppo di cui alla lettera a. del precedente paragrafo 5.1, va preliminarmente evidenziato che il processo di regolazione dei servizi idrici avviato dall'Autorità¹⁶ ha visto il susseguirsi di diversi provvedimenti che hanno progressivamente affinato il metodo di determinazione del ricavo annualmente spettante al Gestore e, pertanto, in ultima analisi, del corrispettivo (di anno in anno) richiesto all'utenza, al fine, da un lato, di assicurare l'equilibrio economico finanziario della gestione, dall'altro di garantire le risorse necessarie al perseguimento

¹⁵ Parametrato sul numero di utenti più elevato dei tre servizi gestiti che, nel caso dell'ATO cremonese, è quello di acquedotto (assunto pari a 349.178 ab - vedi file RDT2022 – foglio PdI-Riepilogo – cella C68 e altre) e calcolato al netto dei contributi, così da renderlo confrontabile col dato ARERA (vedi Relazione Annuale sullo Stato dei Servizi e sull'attività svolta nel corso del 2022 – Sintesi - Anno 2023 – pag. 51, 52).

¹⁶ Con il Decreto-legge n. 201/11 (c.d. "Salva-Italia") sono state trasferite all'Autorità "le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici". Tali funzioni - come precisate dal DPCM 20 luglio 2012 - vengono esercitate dall'Autorità con gli stessi poteri alla medesima attribuiti dalla propria legge istitutiva (Legge n. 481 del 1995).

di specifici obiettivi in termini di efficacia, di efficienza e correlazione con la qualità, tecnica e contrattuale del servizio reso.

Il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per gli anni 2012 e 2013, ha instaurato un regolazione tariffaria transitoria, volta essenzialmente alla puntuale identificazione delle voci di costo di cui tener conto nella determinazione delle tariffe; viene introdotto per la prima volta il cosiddetto moltiplicatore tariffario "Theta" (ϑ) che, in estrema sintesi, costituisce annualmente l'incremento massimo consentito delle tariffe preesistenti.

Il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015 ha previsto una prima forma di regolazione asimmetrica ed innovativa basata su una matrice costituita da 4 possibili schemi regolatori, in base alla quale viene determinata l'entità dei costi delle immobilizzazioni e dei costi operativi riconosciuti al Gestore in funzione dell'intensità degli investimenti previsti rapportati al valore dei cespiti gestiti; viene confermato lo strumento del moltiplicatore tariffario per stabilire l'incremento tariffario annuo rispetto al 2012 (ϑ_{2014} e ϑ_{2015} incrementano cioè le tariffe 2012)

Il Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2), riferito al quadriennio 2016 – 2019, ha consolidato l'approccio alla regolazione tariffaria attraverso una matrice di 6 schemi regolatori, determinati in funzione non solo del fabbisogno di investimenti in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti, ma anche dell'entità dei costi operativi per abitante servito rispetto al valore medio stimato con riferimento all'anno 2014 per l'intero settore; è in questa fase regolatoria che viene introdotta una quota tariffaria specifica per alimentare un fondo destinato alla premialità dei gestori più performanti in riferimento alla qualità tecnica e contrattuale (vedi Capitolo 2. Caratteristiche tecniche e qualità del servizio idrico); continua ad applicarsi il moltiplicatore tariffario theta, che per ogni annualità (2016, 2017, 2018, 2019) stabilisce l'incremento rispetto alle tariffe applicate nell'anno 2015;

L'ultimo Metodo Tariffario Idrico predisposto dall'Autorità per il terzo periodo regolatorio (MTI-3), e tuttora vigente, riferito al quadriennio 2020 - 2023, nel consolidare la logica della regolazione dei precedenti periodi regolatori, ha introdotto ulteriori specifici meccanismi finalizzati al superamento del water service divide¹⁷, all'efficientamento dei costi operativi e delle gestioni, alla valorizzazione della sostenibilità ambientale anche attraverso il Piano per le Opere Strategiche e gli incentivi agli strumenti di misura dei consumi, per aumentare la consapevolezza dei cittadini sulle proprie abitudini, collocando inoltre il settore idrico a pieno titolo nell'economia circolare, premiando l'efficienza energetica e prevedendo incentivi per il risparmio e il riuso delle acque. Il Metodo ha confermato l'approccio alla regolazione tariffaria attraverso una matrice di 6 schemi regolatori, nella quale il posizionamento del Gestore è determinato in funzione non solo del fabbisogno di investimenti in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti ma, in questo caso, ma anche in ragione dei ricavi del Gestore per abitante servito nell'anno 2018 rispetto ad un valore medio nazionale prefissato. Anche per questo periodo regolatorio la quantificazione dell'incremento tariffario massimo è sintetizzata dalla valorizzazione del theta annuale, che, nello specifico, costituisce il moltiplicatore della tariffa vigente nell'anno 2019.

¹⁷ L'obiettivo consiste nella riduzione dei differenziali nei livelli di prestazione del servizio e nella possibilità di accesso all'acqua tra aree del Paese (superamento del water service divide), promuovendo azioni per la convergenza delle aree più svantaggiate, localizzate prevalentemente nel Mezzogiorno, verso livelli di prestazione dei servizi propri delle aree più avanzate del Paese.

5.3 L'articolazione tariffaria¹⁸

In riferimento alla direttiva di sviluppo di cui alla lettera b. del precedente paragrafo 5.1 l'Autorità, con la citata Deliberazione n. 665/2017 (TICSI) ha, come già accennato, stabilito i criteri per la definizione dell'articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio idrico integrato, che gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, sono tenuti a seguire per il riordino della struttura dei corrispettivi per gli utenti finali.

Il provvedimento porta a compimento il processo di omogenizzazione su scala nazionale, semplificazione e razionalizzazione della struttura dei corrispettivi, individuando, fra l'altro, la fascia di consumo annuo agevolato per le utenze domestiche residenti e incentivando comportamenti efficienti in termini di conservazione della risorsa e dell'ambiente, nel rispetto dei criteri di:

- progressività, a partire (per le utenze domestiche residenti) dal consumo eccedente il quantitativo essenziale di acqua;
- differenziazione dell'uso della risorsa idrica, in osservanza del principio "chi inquina paga";
- differenziazione del corrispettivo per incentivare gli utenti ad utilizzare le risorse idriche in modo efficiente.

Preliminarmente vengono stabilite le diverse tipologie cui ricondurre le utenze, suddivise principalmente fra domestiche (residente, condominiale, non residente), diverse dalle domestiche (Artigianale e Commerciale, Industriale, Pubblico non disalimentabile, Pubblico disalimentabile, Agricolo e zootecnico, Altri Usi) e industriali autorizzate allo scarico in pubblica fognatura.

Viene poi definita l'articolazione tariffaria che per l'utenza domestica e diversa dalla domestica prevede:

- una quota variabile, che risulta:
 - relativamente al servizio di acquedotto, articolata per fasce di consumo (distinguendo una fascia di consumo annuo agevolato – solo per i clienti domestici residenti -, una fascia a tariffa base, da una a tre fasce di eccedenza a cui applicare tariffe crescenti, dove la tariffa associata all'ultimo scaglione di consumo sia al massimo pari a sei volte la tariffa agevolata);
 - per i servizi di fognatura e depurazione, proporzionale al consumo (ma non modulata per fasce);
- una quota fissa, indipendente dal consumo, non modulata per fasce di consumo e suddivisa per ciascun servizio (acquedotto, fognatura e depurazione),

mentre per i reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura è prevista:

- una quota fissa (a copertura di alcuni oneri specificamente relativi all'utenza finale);
- una quota variabile (modulata sulla base di quattro inquinanti individuati come principali);
- una quota capacità (determinata sulla base dei valori di concentrazione e di volume presenti negli atti di autorizzazione allo scarico).

¹⁸ Vedi anche sito ARERA - Scheda tecnica Deliberazione n. 665/2017 al link <https://www.arera.it/it/schedetecniche/17/665-17st.htm>

Una disamina approfondita della materia e la rappresentazione delle decisioni assunte dall'Ufficio d'Ambito in attuazione della norma di indirizzo, sono contenute nell'elaborato "La nuova articolazione tariffaria del Servizio Idrico Integrato" predisposto dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona, in sede di prima applicazione della riforma.

5.4 Focus sul quadriennio tariffario 2020-2023

Il tema tariffario è in effetti, come ben noto agli addetti ai lavori, argomento molto ampio e variegato, sul quale esiste una sterminata letteratura specialistica, peraltro anche risalente nel tempo, che ne affronta i molteplici aspetti, dai modelli macroeconomici per la corretta quantificazione alla sostenibilità per l'utente. A tale letteratura (facilmente reperibile in rete) si rimanda per gli approfondimenti del caso.

Ai fini della presente Relazione, si ritiene pertanto utile focalizzare l'attenzione unicamente sul quadriennio regolatorio in corso (MTI-3 anni 2020-2023), rappresentandone solo in estrema sintesi i principali aspetti quantitativi in riferimento alla valorizzazione dei parametri di calcolo ed all'effetto sulla determinazione del canone richiesto all'utente, con particolare riferimento a quello domestico residente.

Una trattazione adeguatamente dettagliata ed immediatamente fruibile circa l'articolazione tariffaria definita per delle diverse utenze e le annualità di interesse, è riportata negli elaborati predisposti dall'Ufficio d'Ambito, recanti, rispettivamente: "La tariffa del Servizio Idrico Integrato anni 2020-2021" e "La tariffa del Servizio Idrico Integrato anni 2022-2023".

5.4.1 Il moltiplicatore tariffario 2020-2023

In esito al previsto aggiornamento biennale 2022-2023 delle predisposizioni tariffarie approvate per il quadriennio, di cui alle Deliberazioni ARERA n. 580/2019/R/IDR e n. 639/2021/R/IDR, l'Autorità Nazionale, con Deliberazione n. 561/2022/R/IDR ha approvato il moltiplicatore tariffario proposto dall'Ufficio d'Ambito per le annualità di interesse, proposta definita secondo il metodo stabilito da ARERA ed in esito ad un articolato iter procedurale che ha richiesto l'approvazione della Conferenza dei Comuni e della Provincia oltre a quella dovuta, in quanto Ente competente in materia, del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito.

I valori approvati, che, come già accennato, costituiscono l'incremento massimo consentito (ed effettivamente applicato) delle tariffe stabilite nell'anno 2019, sono rappresentati nella tabella seguente, riportati per ogni annualità unitamente ricavo assegnato al Gestore ed all'incremento espresso in termini percentuali.

	UdM	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Ricavo calcolato per il Gestore (Vincolo al Ricavo - VRG)	euro	52.652.755	55.577.432	59.964.699	63.687.528
theta applicabile	n.	1,044	1,086	1,178	1,277
variazione	incremento % delle tariffe applicate all'utenza anno su anno				
	%	4,40%	4,02%	8,45%	8,45%
	incremento % delle tariffe applicate all'utenza rispetto all'anno 2019				
	%	4,4%	8,6%	17,8%	27,7%

5.4.2 Il costo in bolletta per l'utente domestico residente

La determinazione del costo in bolletta per l'utenza più ampia e rappresentativa, quella appunto domestica residente, deve necessariamente appoggiarsi ad alcune ipotesi semplificative: l'introduzione, infatti, fra l'altro, a partire dall'anno 2022 (come previsto dal TICSI) della tariffazione pro-capite (ovvero in funzione del numero componenti del nucleo familiare) e la coesistenza di diverse abitudini di consumo, renderebbero altrimenti, di fatto, impossibile il calcolo ed il confronto.

Si fa ricorso allora, anche da parte dell'Autorità Nazionale, al paradigma della cosiddetta famiglia tipo, composta da tre persone, cui si associa un consumo annuo pari a 150 metri cubi di acqua (prelevata dall'acquedotto, raccolta in fognatura e depurata prima dello scarico in ambiente).

Ai fini della determinazione del costo in bolletta, si deve tener conto, ad integrazione del valore determinato dall'applicazione dell'articolazione tariffaria, della valorizzazione delle cosiddette "componenti perequative U-I" via via introdotte dall'Autorità Nazionale, con valori variamente modificati nel periodo di riferimento, precisamente¹⁹:

- la componente UI-1, alla copertura delle agevolazioni tariffarie concesse a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici (ad oggi pari a 0,006 €/mc);
- la componente UI-2, per la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione (ad oggi pari a 0,009 €/mc);
- la componente UI-3, alla copertura dei costi del bonus acqua. Questa componente è applicata a tutte le utenze diverse da quelle che beneficiano del bonus (ad oggi pari a 0,005 €/mc);
- la componente UI-4, alla copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia per le opere idriche (ad oggi pari a zero €/mc ma applicata nella misura pari a 0,004 fino al 30.06.2023),

inoltre, al totale così ottenuto si deve aggiungere l'importo dell'IVA pari al 10%.


Fatte tali premesse, di seguito si evidenzia il costo in bolletta dell'utenza tipo, in riferimento alle annualità del quadriennio, con indicato anche il costo 2019 essendo l'anno di riferimento per gli incrementi tariffari.

¹⁹ Si omette, per semplicità, la determinazione della quota che, sensi della Delibera ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27/12/2019, comma 17.3, prevede la copertura dei premi relativi alla qualità tecnica e contrattuale anche attraverso uno strumento allocativo aggiuntivo rispetto al meccanismo perequativo (UI2), determinato secondo quanto stabilito dall'art 9 della Determina 1/2020 – DSID del 29.06.2020.

ATO CREMONA					
utenza domestica residente tipo (3 componenti, 150 mc/anno)					
	2019	2020	2021	2022	2023
costo in bolletta (€/anno) (UI ed IVA comprese)	249	263	273	302	325


Allo scopo di collocare i costi rappresentati in tabella in un contesto che consenta di apprezzarne l'entità in riferimento al costo sostenuto per il medesimo servizio in ambiti a diversa scala dimensionale, si riporta di seguito l'esito dell'elaborazione dei dati ad oggi disponibili svolta dall'Autorità Nazionale, alle medesime condizioni di calcolo (utenza domestica residente tipo 3 componenti, 150 mc/anno). Il confronto evidenzia bene come la spesa per l'Ambito Cremonese sia nettamente inferiore ai massimi registrati, ma anche ben al di sotto della media nazionale, pur garantendo le elevate performance di cui ai è detto precedenti Capitolo 2.

Anno 2020




Fonte: ARERA, elaborazione su dati dei gestori

Anno 2021



Fonte: ARERA, elaborazione su dati dei gestori

Anno 2022



Fonte: ARERA, elaborazione su dati dei gestori

5.4.3 La sostenibilità del costo del Servizio Idrico per l'utenza

Un breve cenno va fatto, nel presente capitolo, al tema della sostenibilità del costo del servizio per l'utente.

Come già accennato, le regole per la determinazione della tariffa sono rigidamente stabilite da un'Autorità Nazionale, e declinate in sede locale dagli Enti di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimali che, una volta raccolti e validati i dati tecnici ed economici del Gestore di riferimento,

possono intervenire solo marginalmente sui parametri di calcolo nel complesso processo di definizione tariffaria che si trovano a governare.

La sostenibilità si cui sopra è pertanto da considerarsi necessariamente intrinseca al Metodo Tariffario Idrico *ratione temporis* vigente, predisposto da ARERA, la quale, operando in un contesto normativo ben delineato, nelle determinazioni di competenza si attiene²⁰ al principio bene espresso dalla Commissione Europea nella Comunicazione COM (2014)177, relativa all'iniziativa dei cittadini europei *“Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale. L'acqua è un bene comune, non una merce”*, per cui *“al fine di “garantire e migliorare l'accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari occorre agire su tre fronti: la qualità, l'accessibilità fisica e l'accessibilità economica”* gli Stati membri sono esortati ad *“adoperarsi più a fondo affinché tutti i cittadini possano avere accesso all'acqua potabile pulita a prezzi abbordabili”*, chiarendo, altresì che *“la direttiva quadro sulle acque, imponendo agli Stati membri di garantire che il prezzo applicato ai consumatori rifletta i costi reali dell'utilizzo delle risorse idriche, incoraggia l'uso sostenibile di queste limitate risorse e segnala quanto il principio dell'accessibilità economica dei servizi idrici sia fondamentale per l'UE, principio su cui quest'ultima basa la propria politica in materia di acque”*;

Anche sul tema in esame è disponibile un'ampia letteratura agevolmente reperibile in rete, cui si rimanda per ogni approfondimento.

Ad ogni buon conto, al fine di rappresentare in modo immediato l'impatto sull'utente del costo del servizio, si riporta di seguito la tabella di cui al precedente paragrafo 5.4.2 riportando oltre al costo totale (che il Gestore suddivide in 4 bollettazioni) anche quello riferito a 1000 litri di acqua utilizzata ed alla spesa giornaliera.

ATO CREMONA					
utenza domestica residente tipo (3 componenti, 150 mc/anno)					
	2019	2020	2021	2022	2023
costo in bolletta (€/anno) (UI ed IVA comprese)	249	263	273	302	325
costo indicativo al mc (1.000 litri)	1,7	1,8	1,8	2,0	2,2
costo indicativo al giorno	0,68	0,72	0,75	0,83	0,89

Ancorché tali valori non costituiscano un parametro “ufficiale” in base al quale valutare la sostenibilità della spesa per l'utente, consentono una immediata percezione del valore del servizio fruito rispetto alla propensione a spendere per altri beni di consumo.

Si può facilmente osservare infatti che ad oggi, nell'Ambito cremonese, la disponibilità di un servizio altamente tecnologico ed energivoro, garantito da una struttura specializzata e performante, che eroga acqua potabile di qualità e la restituisce depurata all'ambiente, costa meno

²⁰ Si vedano, ad esempio, le premesse della Deliberazione ARERA 664/2015/R/ IDR recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI – 2”

di un caffè al giorno, e che l'acquisto di 1000 litri di acqua in bottiglia costerebbero almeno 150 euro, contro i 2,2 euro rappresentati.

6. Oneri e risultati in capo agli enti affidanti

6.1 Oneri

Come già accennato al precedente Capitolo 1, l'affidamento del Servizio Idrico integrato secondo la modalità *in house providing* a Padania Acque S.p.A. (Società totalmente ed unicamente partecipata dai Comuni dell'Ambito e dalla Provincia) è stata deliberata da Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito, e la Convenzione di Gestione (che specifica condizioni, modalità e obiettivi in relazione al servizio affidato) è stata sottoscritta dal suo Presidente.

L'Ufficio d'Ambito è un'Azienda Speciale della Provincia di Cremona, dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, gestionale, contabile e negoziale, istituita²¹ allo scopo di esercitare le funzioni di governo locale in materia di Servizio Idrico Integrato e gestione delle risorse idriche, attribuite alle Province lombarde con Legge Regionale²², a seguito dell'intervenuta soppressione delle Autorità d'Ambito.

I Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale, coincidente coi confini provinciali, che già non esercitavano più singolarmente competenze dirette in materia di Servizio Idrico a seguito della previsione normativa di un esercizio in forma associata tramite le (successivamente sopresse) Autorità d'Ambito²³, hanno partecipato al processo di affidamento esprimendo all'Ufficio d'Ambito il loro parere obbligatorio e vincolate in sede di Conferenza dei Comuni²⁴.

Nel contesto delle funzioni e delle competenze sopra descritto, deve necessariamente inserirsi, ai fini della disamina richiesta nel presente capitolo, il ruolo assunto della Autorità Nazionale in materia a partire dall'anno 2011, con l'acquisizione delle competenze sul servizio idrico, ed in ottemperanza ai disposti di cui al D.P.C.M. 20 luglio 2012, che ne specifica le funzioni di regolazione e controllo: ARERA infatti nei diversi provvedimenti di regolazione tariffaria ha provveduto a declinare a livello nazionale l'assunto comunitario del *full cost recovery*²⁵ ovvero del recupero

²¹ Con Delibera consiliare n. 40 del 21 marzo 2011.

²² Legge Regionale 27 dicembre 2010, n. 21 "Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191", art. 48, comma 1 "dal 1° gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito, come previste dall'articolo 148 del d.lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle province" e comma 1.bis " le province, di seguito indicati quali enti di governo dell'ambito, costituiscono in ciascun ATO, nella forma di cui all'articolo 114, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e senza aggravio di costi per l'ente locale, un'azienda speciale, di seguito denominata Ufficio di ambito".

²³ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", art. 148 (articolo successivamente abrogato dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificata dal decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216).

²⁴ Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26, "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche", art. 48, comma 3.

²⁵ la comunicazione COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full cost recovery, vi siano: a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione, che includono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi e a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi); c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri

integrale dei costi del servizio idrico, mediante una corretta tariffazione delle utenze in base al principio “chi inquina, paga²⁶”, introducendo inoltre misure rivolte al loro efficientamento ed miglioramento della qualità.

Pertanto, la tariffazione delle utenze servite, secondo la regolazione di tempo in tempo vigente, consente al Servizio Idrico di essere assolutamente autosufficiente quanto alla copertura dei costi di qualsiasi natura e di non presentare alcun onere per la Provincia ed i Comuni dell’Ambito.

A tal proposito rileva, in particolare, la circostanza per cui secondo la regolazione ARERA, anche i costi di funzionamento dell’Ufficio d’Ambito sono integralmente riconosciuti in tariffa: per tale ragione, la previsione di eventuali costi di funzionamento dell’Azienda posti a carico della Provincia contenuta nello Statuto approvato dal Consiglio Provinciale in sede di costituzione dell’Ente (marzo 2011) è di fatto disapplicata a seguito della Deliberazione ARERA del 28 Dicembre 2012 n. 585/2012/R/ IDR.

6.2 Risultati

La Provincia di Cremona è socio di Padania Acque S.p.A. (Gestore affidatario del Servizio Idrico Integrato) con una percentuale di partecipazione pari a 11,2110 % (per un totale di 7.276.274 azioni ed un capitale di 3.783.662,48 € al 01.01.2023).

Analogamente, i Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale (coincidente coi confini provinciali) partecipano alla S.p.A. con ognuno la propria quota.

L’utile di esercizio, riportato nel Bilancio annuale 2022, è pari a 4.358.401,10 €, interamente destinato a Riserva straordinaria.

La medesima destinazione è stata deliberata dai Soci per gli anni precedenti.

7. Rispetto degli obblighi indicati nel Contratto di Servizio

In sede di affidamento del Servizio Idrico, intervenuto, come accennato, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito n. 12 in data 08/08/2014, è stato sottoscritto dal Presidente dell’Ufficio d’Ambito e dal Presidente di Padania Acque Gestione S.p.A. in data 10 ottobre 2014, il “Contratto di servizio per regolare i rapporti tra l’Ufficio d’Ambito e la società Padania Acque Gestione S.p.A. affidataria della gestione del servizio idrico integrato”.

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito n. 25 in data 9/12/2015, recante “Fusione per incorporazione di Padania Acque Gestione Spa in Padania Acque Spa. Presa d’Atto.” si è formalizzato che, a far data 1 dicembre 2015, Padania Acque S.p.A. è subentrata, senza soluzione di continuità, nel ruolo di Gestore Unico dell’ATO della provincia di Cremona;

In data 31 marzo 2017 è stata sottoscritta una versione aggiornata della “Convenzione di gestione per regolare i rapporti tra l’Ufficio d’Ambito e la società Padania Acque S.p.A. affidataria della

utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee).

²⁶ Direttiva 2000/60/CE, art. 9.

gestione del servizio idrico integrato”, ed in data 22 marzo 2021 nuovamente sottoscritto un adeguamento testuale dell’articolo e degli allegati alle più recenti novità normative.


Gli allegati alla Convenzione di Gestione, rilevanti ai fini della verifica del rispetto degli obblighi contrattuali sono rinvenibili nella Carta dei Servizi (allegato e) e nel Programma degli Interventi del Piano d’Ambito (allegato f).

Per quanto riguarda l’adeguatezza della gestione ai contenuti dei suddetti elaborati, si rimanda alla disamina della performance del Gestore in termini di Qualità Contrattuale e Tecnica di cui al precedente Capitolo 2.

In particolare, per quanto riguarda il Programma degli Interventi si ritiene utile, ad integrazione delle valutazioni (anche in termini di premialità conferite) circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati mediante la realizzazione delle opere programmate, evidenziare, nel grafico sottostante, l’operato del Gestore in riferimento al completamento della programmazione quadriennale (rilevazione ottobre 2023).

Evidentemente, solo nei primi mesi dell’anno 2024 sarà possibile predisporre una relazione di consuntivo della situazione al 13/12/2023.

Si osserva che computando in un’unica voce gli interventi confermati e quelli in leggero ritardo (accettabile in una programmazione di lungo periodo - nello specifico quadriennale), si ottiene una percentuale di attuazione di assoluto rispetto, pari a circa il 95%.



Per quanto riguarda ulteriori contenuti dell’Atto Convenzionale che implicano una valutazione circa l’ottemperanza ai loro disposti da parte del Gestore, è possibile far riferimento all’articolo 40 “Premialità e Penalizzazioni”, comma 40.4, ed all’articolo 42 “Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria”, comma 42.1, della vigente **Convenzione di Gestione sottoscritta il 22 marzo 2021**, commi che per comodità di seguito, si riportano:

40.4 L’EGATO si riserva, inoltre, di applicare le seguenti penali:

- a) in caso di mancata, tardiva, mendace o incompleta comunicazione dei dati di cui al paragrafo 37.1, lettere j) e k) nonché 37.4, lettere a), b), c) dell’articolo 37 (“Obblighi e

responsabilità del Gestore”), nonché in caso di impedimento all’effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche di cui al paragrafo 37.9, una penale compresa fra euro 5.000 (euro cinquemila/00) ed euro 10.000 (euro diecimila/00) per ciascun evento, determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore, salvo i casi di caso fortuito o Forza Maggiore;

- b) in caso di mancata o ritardata (rispetto ai tempi stabiliti da EGATO) redazione o aggiornamento del manuale della sicurezza delle reti e degli impianti, del manuale del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, del manuale del sistema per la gestione della qualità in relazione al servizio affidato, del piano di emergenza in caso di crisi idrica, del piano di emergenza per il servizio di fognatura e depurazione, del piano di ricerca, recupero e controllo delle perdite idriche e fognarie di cui, rispettivamente, ai paragrafi 37.10, 37.11, 37.12, 37.13, 37.14 del precedente Articolo 37, verrà applicata una penale pari ad euro 5.000 per ogni mese di ritardo, fatti salvi i casi di Forza Maggiore;*
- c) in caso di mancata reintegrazione della fideiussione entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ai sensi del successivo paragrafo 43.5 dell’Articolo 43 (“Garanzie”), verrà applicata una penale pari ad euro 2.000 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo, a partire dal sessantunesimo giorno e sino all’occorrenza del terzo mese di messa in mora senza esito, allo scadere del quale l’EGATO si riserva il diritto di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell’art. 1454 codice civile;*
- d) in caso di mancata trasmissione, da parte del Gestore, delle polizze assicurative di cui al successivo Articolo 44 (“Assicurazioni”) verrà applicata una penale pari ad euro 2.000 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo ...*

42.1 In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e non vengano compromesse la continuità dei servizi, l’igiene o la sicurezza pubblica, l’EGATO potrà adottare tutte le misure necessarie per la tutela dell’interesse pubblico, ponendole a carico del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.

In relazione alla verifica sull’operato di Padania Acque S.p.A. svolta puntualmente dallo scrivente Ufficio d’Ambito, non si sono mai rilevati (né si prevede l’insorgere) di presupposti per l’applicazione di penali e/o sanzioni.

IL PRESENTE ELABORATO È STATO PREDISPOSTO DALLA STRUTTURA INTERNA DELL’UFFICIO D’AMBITO DELLA PROVINCIA DI CREMONA.

CREMONA, 20.11.2023

IL DIRETTORE

(dott. Damiano Scaravaggi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni